

92

poranco, talune collettive a condizioni speciali, le sostituzioni e trasformazioni.

Tale disposizione abroga qualsiasi altra riguardante i premi alle Agenzie per la produzione delle Assicurazioni Popolari.

2) Ferma restando la base 7% del premio incremento incassi, il cui computo seguirà le norme e le modalità fissate con la Circolare N° 353 del 2 aprile 1927, tale base sarà portata al 9%, al 10%, all'11% qualora la percentuale di conservazione dei contratti acquisiti e perfezionati nel precedente esercizio 1929 raggiunga alla fine del corrente anno rispettivamente l'80%, l'82%, l'84%.

Tale forma non è applicabile alla produzione popolare per la quale il premio rimane stabilito nella misura costante dell'8%.

Gli accertamenti per determinare le percentuali di conservazione saranno effettuati a cura di questa Direzione Generale alla fine del mese di aprile 1931.

Rimane invariata la condizione per cui la settima parte dei premi complessivamente